



Prot. 1587/vf

Como, 22 novembre 2013

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 19/2013

PERITI
INDUSTRIALI:
FORMAZIONE
CONTINUA
OBBLIGATORIA

A seguito dell'imminente approvazione da parte del Ministero del Nuovo Regolamento della Formazione Continua dei Periti Industriali, il Collegio organizza un incontro informativo relativo alla

NUOVA FORMAZIONE CONTINUA DEI PERITI INDUSTRIALI

Il giorno

3 DICEMBRE 2013

dalle ore 16.30 alle ore 18.00

presso l'Istituto Don Guanella in via T. Grossi 18 - COMO



In tale occasione verrà illustrato il Nuovo Regolamento, che diventerà **OBBLIGATORIO** dal **1° GENNAIO 2014**, e verrà dato spazio a domande di chiarimento al fine di superare con maggior chiarezza la prima fase della nuova formazione illustrando quali saranno gli adempimenti da parte degli iscritti e quelli da parte dei Collegi di appartenenza.

Si invitano i colleghi che intendono partecipare a trasmettere il modulo di seguito riportato debitamente compilato al fine di consentire all'organizzazione di predisporre l'incontro in spazi adeguati all'affluenza.

MODULO DI PARTECIPAZIONE

(inviare a collegioperitico@tin.it oppure fax 031-267388 entro il 29.11.2013)

Il sottoscritto per. ind. _____

**PARTECIPERA' ALL'INCONTRO INFORMATIVO
sulla Nuova formazione Continua del Perito Industriale**

data _____

firma _____

DAL COLLEGIO

Federalismo demaniale

Il ruolo del tecnico radicato e conoscitore del territorio può rappresentare una importante opportunità di lavoro per i nostri colleghi periti industriali.

Nel caso in cui gli enti locali fossero interessati ad utilizzare il patrimonio immobiliare dello Stato, ora possono mettere in pratica quanto contenuto nel Decreto del Fare (Legge di conversione 69/2013) il quale, dopo una pausa di quasi tre anni, fa ripartire il «federalismo demaniale»: stiamo parlando della possibilità di **utilizzare immobili di proprietà dello Stato rilevandoli a costo zero**. L'idea riprende una base normativa molto consolidata (D.lgs. 85, 28 maggio 2010), seppur con alcune sostanziali modifiche, e a partire dal 1° settembre 2013 **i comuni hanno a disposizione 90 giorni per scegliere uno o più beni** in un elenco di 20.000 immobili a disposizione su Internet.

Il 30 novembre è dunque dietro l'angolo e forse la grande opportunità non è conosciuta, mentre l'esperienza dei periti sul territorio potrebbe essere veicolo di sensibilizzazione. È noto a tutti, infatti, che esiste ad oggi in Italia un parco immobili dismessi di proprietà dello Stato, costituito da caserme, fabbriche, scuole, musei, alloggi, che sostanzialmente versano in condizione di abbandono. Per questa ragione, l'ente di previdenza, d'intesa con il Consiglio nazionale, ha messo in campo una iniziativa che si lega a quella del federalismo demaniale, perché è entrato come socio sostenitore della Fondazione Patrimonio comune.

La Fondazione è aperta a tutti i soggetti che intendono partecipare all'opera di riqualificazione del territorio ed ha come scopo di quella di accreditarsi come un consulente esperto dei comuni rappresentati dall'Anci (Associazione nazionale comuni d'Italia), allorché intendano ristrutturare un bene sul demanio di competenza per utilizzarlo direttamente o per metterlo in vendita. La fondazione è dunque il braccio operativo a servizio dell'Anci, su un doppio fronte: da un lato, individuare i professionisti che possano supportare i comuni in questa opera, dall'altro raccogliere i fondi per affrontare le spese, dato il pessimo stato di salute delle finanze della Pubblica amministrazione. Il lato recupero fondi ha come punto di riferimento la Cassa depositi e prestiti, mentre il lato consulenza può avvalersi di un elenco di liberi professionisti che si sono accreditati per aver frequentato con successo il corso Vol, cioè Valorizzazione on line, cui è possibile iscriversi e accedere attraverso il sito www.abitantionline.it.

Un esempio concreto

Un comune intende riqualificare uno spazio adibito a fabbricato oramai imesso, di proprietà statale, e si rivolge alla fondazione Patrimonio comune nella funzione di consulente esperto. Lo fondazione sostiene il comune a opzionare l'immobile e, attraverso l'elenco dei professionisti che sono abilitati Vol, sceglie il professionista in grado di stilare una relazione di fattibilità. Poi, rileva l'immobile a costo zero dallo Stato e, in base alla relazione, ottiene un finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti. Il professionista, o il pool di professionisti autore della relazione, segue l'opera secondo le proprie competenze partecipando alla commessa di intervento sul bene.

Ecco che si attiva un processo virtuoso: professionisti tecnici accreditati VOL possono accedere ai progetti di riqualificazione opzionati dai comuni, i quali, a fronte di un finanziamento della Cassa depositi e prestiti, possono avvalersi degli stessi professionisti accreditati.

E' opportuno quindi fare opera di informazione per questa opportunità nel nostro territorio, ricordando che la scadenza per manifestare interesse per uno o più immobili è **il 30 novembre** e, compiuta la scelta, teoricamente già a partire dalla primavera 2014, l'ente locale potrebbe iniziare l'attività di riqualificazione. Per eventuali informazioni e chiarimenti, si rimanda alla sezione sul sito www.eppi.it o tramite il notiziario Opificium n. 5/2013 pag. 30 e ss.

Censiti gli immobili italiani al 31 dicembre 2012. Ecco le Statistiche catastali dell'OMI

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare ha pubblicato la 7° edizione delle "Statistiche catastali 2012", contenente una sintesi completa dell'entità e delle caratteristiche del patrimonio edilizio italiano.

Le statistiche sono riferite a tutto il territorio nazionale incluse le province di Trento e Bolzano e trattano il numero complessivo di unità immobiliari, la consistenza fisica (vani, superfici o volumi a seconda delle categorie tipologiche) e la rendita catastale.

Categorie di immobili

Secondo l'OMI, gli immobili destinati ad abitazione costituiscono oltre il 50% delle unità registrate in catasto, mentre le pertinenze (soffitte, cantine, box e posti auto) e i negozi raggiungono quasi il 40% (gruppo C).

Seguono a distanza gli immobili per le attività produttive e commerciali (gruppo D) e gli immobili a destinazione particolare di interesse collettivo (gruppo E) pari a circa il 3% del totale.

Rendite catastali

In termini di rendita catastale, case, uffici, negozi e pertinenze sono pari al 65% del totale, per un valore corrispondente di circa 23 miliardi di euro. Gli immobili speciali destinati all'uso produttivo e commerciale raggiungono, nonostante la loro minore numerosità, una quota del 29% con oltre 10 miliardi di euro.

http://www.agenziaentrate.gov.it/mt/osservatorio/Tabelle%20statistiche/StatisticheCatastali2012_29102013.pdf

In arrivo la patente a punti per imprese edili.

Quali sono i requisiti per ottenerla e le sanzioni in caso di violazioni?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano a gare per l'affidamento di appalti pubblici o che intendono accedere a finanziamenti o agevolazioni devono dimostrare il possesso di requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto 106/2009 ha definito la patente a punti quale strumento di verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi ad operare in condizioni che garantiscano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Presidente della Repubblica ha emanato lo **schema di Regolamento**, ora all'esame del Consiglio dei Ministri, per definire le modalità di funzionamento della patente a punti e di attribuzione di un punteggio iniziale per imprese e lavoratori autonomi operanti nei vari settori tra cui quello edile.

Vediamo le caratteristiche principali della patente a punti.

La patente a punti

La patente a punti è uno strumento teso a favorire le aziende che investono in prevenzione e sicurezza; consiste in un punteggio iniziale, inserito in un apposito riquadro del DURC, che attesta l'idoneità a svolgere l'attività edilizia, di cui le Amministrazioni giudicatrici devono tener conto nell'affidamento di lavori o incarichi.

Requisiti per il rilascio

I requisiti per il rilascio sono i seguenti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio e DURC in regola;
- Nomina di un responsabile tecnico in possesso delle adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- possesso delle idonee competenze sulla salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi;
- assenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione né condanne definitive per aver commesso reati quali riciclaggio, insolvenza fraudolenta o usura;
- possesso di adeguata attrezzatura tecnica e formazione sull'utilizzo;
- valore minimo dell'attrezzatura tecnica pari a 30.000 euro per le imprese e 15.000 euro per i lavoratori autonomi.

... *SEGUE*...

Rilascio della patente a punti

La Sezione Speciale per l'edilizia, istituita presso le Camere di Commercio, verificherà i requisiti e rilascerà la patente a punti, già comprensiva del punteggio iniziale, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o comunicherà il diniego.

Violazioni

Il punteggio iniziale diminuisce nel caso di sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di perdita di tutti i punti scatta la chiusura del cantiere ed il divieto alla partecipazione a gare d'appalto e all'ottenimento di finanziamenti pubblici nei 24 mesi successivi; inoltre non verrà rilasciato il DURC.

I punti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza da parte del datore di lavoro e del responsabile o direttore tecnico ad appositi corsi di formazione.

Bonus ristrutturazioni e nuove FAQ aggiornate in merito ai casi di locazione, comodato o futura vendita

L'Agenzia delle Entrate continua ad aggiornare le FAQ (le risposte alle domande più frequenti) in materia di detrazioni fiscali. In particolare, i dubbi avanzati dai contribuenti sono riferiti a ristrutturazioni edilizie sostenute da locatori, comodatari o futuri acquirenti.

<http://www.casa.governo.it/faq.html>

ACCONTO IRPEF

A decorrere dal periodo d'imposta **2013**, la misura dell'acconto IRPEF è fissata al **100%**, in luogo del 99%. L'**incremento** opera "**a regime**".

Peraltro, per l'anno 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata**. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- Determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel **rigo RN33** del modello UNICO 2013 PF (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- Sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1° rata.

Si supponga che:

- L'acconto IRPEF 2013 sia determinato con il criterio storico;
- Non sussistano obblighi di ricalcolo;
- L'importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF, sul quale commisurare l'acconto, ammonti a 10.000,00 euro.

L'importo da corrispondere a titolo di 2° rata è determinato nel modo seguente:

- Acconto complessivamente dovuto = 10.000,00 euro (10.000,00 . 100%);
- Prima rata = 3.960,00 euro (10.000,00 . 0,99 . 0,4);
- Seconda rata = 10.000,00 - 3.960,00 = 6.040,00 euro.

Possono quindi presentarsi 3 situazioni:

- L'IRPEF che sarà dovuta per il 2013 ammonta a 10.000,00 euro: nessun ulteriore versamento andrà operato in sede di saldo;
- L'IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 9.500,00 euro: in sede di saldo, emergerà un credito di 500,00 euro (9.500,00 - 10.000,00), utilizzabile secondo le consuete modalità;
- L'IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 10.500,00 euro: in sede di saldo, saranno versati 500,00 euro (10.500,00 - 10.000,00).

ACCONTO
IRES

Per il periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura dell'acconto IRES è aumentata dal 100% al **101%**. A differenza dell'IRPEF, in questo caso l'aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d'imposta.

Come con riferimento all'IRPEF, invece, l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- Determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo **RN17** (società di capitali ed enti commerciali) o **RN28** (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- Sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1° rata.

Applicazione della misura del 101% alle addizionali IRES

Sempre limitatamente al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura del 101% si applica anche alle **addizionali IRES**:

- Del 10,5% per le imprese dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 (e successive modifiche);
- Del 4% per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 (e successive modifiche);
- Sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica"), introdotta dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (e successive modifiche).

Atteso che l'addizionale di cui all'ultimo punto è applicabile anche ai soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che all'acconto della "tassa etica" dovuto da tali soggetti si applichi la misura del 100%.

ACCONTO
IRAP

Il suddetto incremento dell'1% opera anche ai fini IRAP, atteso che i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Soggetti IRPEF

Per i soggetti IRPEF, a decorrere **dal** periodo d'imposta **2013**, la misura dell'acconto IRAP è fissata al **100%**, in luogo del 99%. L'**incremento** opera "**a regime**".

Peraltro, per il 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla **2° o unica rata**. La determinazione della 1° rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.

In sede di versamento della 2° o unica rata, occorrerà quindi:

- Determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel **rigo IR21** del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- Sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1° rata.

Soggetti IRES

Per i soggetti IRES, limitatamente al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura dell'acconto IRAP è aumentata dal 100% al **101%**. L'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata**. La determinazione della 1° rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 100%.

In sede di versamento della 2° o unica rata, occorrerà quindi:

- Determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo **IR21** del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- Sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1° rata.

IVA
Chiarimenti
ministeriali
Circ. 05.11.2013,
n. 32/E

Ai fini della corretta applicazione della nuova aliquota aumentata al 22%, l'Agenzia delle Entrate fornisce, alcune precisazioni rispetto ai chiarimenti forniti con la Circolare 12/10/2011, n. 45/E, emanata in occasione del precedente aumento dell'aliquota dal 20 al 21%, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo e di particolari esigenze operative rappresentate da alcune categorie economiche.

In particolare L'Agenzia ricorda che la nuova aliquota del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dal 01/10/2013 e che ai fini della individuazione del momento di effettuazione rilevano, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l'art. 6 del D.P.R. 633/1972, per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, l'art. 39 del D.L. 30/08/1993, n. 331, per quanto concerne le importazioni, l'art. 201 del codice doganale comunitario.

La circolare riprende, inoltre, le prime istruzioni riguardanti l'entrata in vigore dell'aliquota del 22% impartite con il Comunicato stampa del 30/09/2013 il quale ha precisato che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento.

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:

- per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell'acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell'ultimo trimestre.

Per quanto riguarda i **settori particolari (servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc.)**, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle società di erogazione, L'Agenzia ritiene che, in alternativa ai criteri indicati nella circolare 45/E, nelle note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia possibile applicare l'aliquota IVA ordinaria indicata nell'ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell'imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi.

Nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l'aliquota IVA applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/novembre+2013/circolare+n.+32e+del+5+novembre+2013/cir32e+del+05+11+2013.pdf>

Come pagare
i debiti con
Equitalia?

D.M. 06.11.2013
G.U. 08.11.2013,
n. 262

Publicato il Decreto che contiene istruzioni per il saldo dei debiti con Equitalia (società incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, tranne la Sicilia).

Il Decreto ufficializza quanto disposto dalla Legge del Fare (Legge 98/2013) che prevede il diritto alla dilazione straordinaria del debito.

I debitori nei confronti di Equitalia potranno dunque rateizzare il debito:

- **con pagamento ordinario:** 72 rate mensili da estinguersi in 6 anni;
- **con pagamento straordinario:** 120 rate da estinguersi in 10 anni, concesso solo in caso di accertata necessità (perdita di lavoro, ammortizzatore sociale, etc.).

http://media.directio.it/portal/norme/20131106_DecretoMEF.pdf

Acconto cedolare secca sulle locazioni

L'incremento della misura degli acconti disposta dal DL 76/2013 non dovrebbe interessare la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, di cui all'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23.

In relazione alla cedolare secca sulle locazioni, infatti, la misura dell'acconto (95%) è stabilita da una disposizione ad hoc e, quindi, il suddetto incremento non pare automaticamente estensibile, salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- Determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 95% dell'importo indicato nel rigo **rigo RB11**, colonna 3, del modello UNICO 2013 PF (sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- Sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come 1° rata.

Decreto IMU diventa Legge. Tutte le novità da sapere

L. 28.10.2013, n. 124
GU 29.10.2013, n. 254 - Suppl. Ord. n. 73

È stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. 31.08.2013, n. 102 recante disposizioni anche in materia di IMU.

Nel testo del Decreto viene confermata la cancellazione per il 2013 della prima rata IMU relativamente a:

- abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili di lusso, ville e castelli)
- immobili appartenenti a cooperative edilizie
- terreni agricoli
- fabbricati rurali

Immobili destinati alla vendita

Confermata l'esenzione dell'IMU dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non risultano locati. Al riguardo, ai fini dell'applicazione della predetta esenzione, il soggetto passivo deve presentare entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con cui attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica.

Immobili in comodato gratuito

È attribuita ai Comuni la facoltà di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Cedolare secca

Viene ridotta l'aliquota della cedolare secca per gli immobili locati a canone "concordato".

A decorrere dall'anno di imposta 2013, l'aliquota passa dal 19% al 15%.

Misure di sostegno all'accesso alla casa

Vengono introdotte misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.

La maggiore disponibilità finanziaria concessa alle banche deve essere destinata all'erogazione di nuovi finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari con disabili e per le famiglie numerose.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/29/13G00168/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/29/13A08725/sg>

Chi progetta un'opera pubblica può anche partecipare alla gara per la sua realizzazione

Chi progetta l'opera può anche partecipare alla gara d'appalto per realizzarla. È questa la novità confermata dal Disegno di "Legge europea 2013 bis", recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

Ad oggi, in base quanto stabilito dal Codice Appalti, il tecnico professionista che si è aggiudicato la progettazione di un'opera partecipando ad un bando di gara viene automaticamente escluso dal bando relativo alla sua realizzazione, in quanto al corrente di informazioni maggiori che potrebbero falsare la concorrenza.

Nel testo del Disegno, art. 14, viene specificato che il tecnico può partecipare anche alla gara indetta per la costruzione dell'opera progettata, purché dimostri che l'esperienza acquisita durante la progettazione non determini un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

<http://www.uilpadirigentiministeriali.com/attachments/article/3235/La%20bozza%20di%20disegno%20di%20legge%20europea%202013%20bis.pdf>

Linee guida e schemi di convenzione tipo per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri

ITACA ha pubblicato le *linee guide sulle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione*.

Nel documento, già approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7.11.2013, viene chiarito cosa sono e come funzionano le opere a scomputo e fornisce un importante ausilio alle piccole e medie amministrazioni comunali impegnate nella gestione delle gare per l'affidamento di tali opere, in quanto equiparate a vere e proprie opere pubbliche.

Il documento contiene indicazioni operative e tratta questioni volte a chiarire i rapporti tra operatori edili ed Amministrazioni. Nella seconda parte sono proposti due schemi di convenzione urbanistica tipo, relativi ad opere sopra soglia e sotto soglia.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf2010/Edilizia_e_Territorio/_Allegati/Free/Infrastrutture24/2013/11/LGOpereaScomputo_Conf_071113.pdf

Modifica al Testo Unico sulla Sicurezza sui termini per la verifica periodica delle attrezzature
L. 30.10. 2013, n. 125
G.U. 30.10.2013, n. 255

La Legge 125/2013 di conversione del DL 31.08.2013 n. 101 ("Spendig review bis") ha effettuato una precisazione in materia di verifica delle attrezzature di lavoro, correggendo quanto aveva previsto il "Decreto del Fare" (D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013).

In particolare, il Decreto del Fare prevedeva che il datore di lavoro sottoponesse le attrezzature di lavoro (previste dall'Allegato VII del D.Lgs 81/2008) a verifiche periodiche con le seguenti tempistiche:

- 45 giorni i termini per la prima verifica (precedentemente erano 30);
- 30 giorni per le verifiche successive (termine invariato).

I termini per la prima verifica si computavano a partire dal giorno della messa in servizio.

La Legge n. 215/2013, modificando il testo dell'art. 71, comma 11, che regola la materia, precisa che i 45 giorni previsti per la prima verifica si computano invece a partire dal giorno della richiesta.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/30/13G00169/sg>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)
